

Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2022, n. 7-4692

Direttiva Tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua dell'Autorità di Distretto del fiume Po (del. n. 9/2006). Approvazione schema di accordo di collaborazione per lo sviluppo di una metodica per l'implementazione di stralci funzionali del Programma di gestione dei sedimenti mirato alla risoluzione di criticità locali.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

- la Giunta regionale con deliberazione n. 44-5084 del 14.01.2002 ha approvato criteri e procedure per l'attuazione degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua di competenza regionale che comportino l'estrazione di materiali litoidi, prevedendo la redazione di un piano di manutenzione generale da attuare anche per programmi stralcio;
- il predetto provvedimento è stato aggiornato con la D.G.R. n.21-1004 del 09.02.2015 e per ultimo con la D.G.R. n.4-2929 del 05.03.2021 che, in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 15/2020, ha aggiornato criteri e modalità per la cessione dei materiali estratti prevedendo anche la cessione gratuita e gare con canone da porre a base d'asta pari a zero;
- l'Autorità di Distretto del fiume Po ha predisposto la "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua", adottata dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. 9 del 5 aprile 2006, che prevede la redazione di un "Programma generale di gestione dei sedimenti", per tutto il bacino del Po, predisposto dalle Regioni, eventualmente sulla scorta di specifici accordi con l'Autorità, anche per stralci, da individuare preliminarmente e congiuntamente con la stessa Autorità. Ciò consente a ciascuna Regione del bacino idrografico di operare in relazione alle proprie specificità, proponendo modalità procedurali anche diversificate per la condivisione di obiettivi prioritari di manutenzione dei corsi d'acqua nonché dei relativi percorsi attuativi;
- la predetta D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002 è stata aggiornata con la D.G.R. n. 21-1004 del 09.02.2015 e per ultimo con la D.G.R. n. 4-2929 del 05.03.2021 che, in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 15/2020, ha aggiornato criteri e modalità per la cessione dei materiali estratti prevedendo anche la cessione gratuita e gare con canone da porre a base d'asta pari a zero;
- per dare piena attuazione sia alla deliberazione della Giunta regionale del 2002 sia alla Direttiva dell'Autorità di bacino, sono state individuate le attività necessarie all'elaborazione del "Piano di manutenzione o Programma generale di gestione dei sedimenti" (di seguito definito Programma di gestione dei sedimenti) per la Regione Piemonte, nonché i criteri e le modalità per giungere alla sua approvazione. Facendo riferimento al punto 4 della Direttiva gestione Sedimenti si è ritenuto di dare attuazione alla stessa ricorrendo ad un Accordo tra Regione Piemonte, Autorità di bacino del fiume Po ed Agenzia Interregionale fiume Po (AIPo);
- con D.G.R. n. 29-5268 del 12 febbraio 2007 è stato approvato uno schema di Accordo, sottoscritto in data 20 febbraio 2007, con il quale Regione Piemonte, AIPo ed Autorità di bacino, attraverso la costituzione di un Gruppo di Indirizzo, collaborano alla redazione di stralci del Programma Generale di Gestione Sedimenti, la cui redazione compete alla Regione ed alla definizione degli stralci, dei contenuti tecnici e delle modalità esecutive degli studi relativi al Programma di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua della Regione Piemonte;
- nel corso degli anni l'Accordo è stato rivisto ed aggiornato con D.G.R. 56-10699 del 02/02/2009 e con D.G.R. 22-6468 del 07/10/2013 che ha snellito anche le procedure di approvazione dei Programmi di Gestione Sedimenti (PGS);

- l'Accordo è accompagnato da un Allegato tecnico, che tratta i casi di intervento in assenza di programma di gestione sedimenti, con riferimento all'articolo 5 della sopra richiamata Direttiva Sedimenti e anche ai nodi idraulici critici sui quali si ritiene di dovere intervenire con allontanamento di materiale anche oltre i volumi previsti dalla Direttiva;
- la Giunta regionale con D.G.R. n. 2-4514 del 31/12/2021 ha approvato, a seguito di confronto con Autorità di bacino e AIPO nell'ambito del Gruppo di Indirizzo dell'Accordo di cui sopra, l'aggiornamento dell'Allegato tecnico all'Accordo del 2007 con lo scopo di:
 - aggiornare il documento eliminando le parti non più attuali;
 - entrare nel merito dei casi specifici degli interventi sui sedimenti nelle sezioni obbligate, indicando la documentazione da predisporre;
 - evidenziare che nelle sezioni a geometria artificiale e fissa (nodi idraulici critici quali centri abitati e ponti) dove è necessario mantenere una sezione di progetto per garantire l'efficienza idraulica, il sedimento va allontanato senza limiti di volume, fino al raggiungimento delle condizioni di progetto;
 - ricordare che la movimentazione di sedimento è sempre possibile senza limite di volume e dove sia necessario.

Preso atto che:

- l'articolo 5 della Direttiva Sedimenti indica la possibilità di redazione di uno stralcio locale di PGS da anticipare rispetto al PGS completo per risolvere situazioni locali che si discostano dai casi previsti dallo stesso articolo 5 con volumi superiori ai consentiti, finalizzato alla risoluzione di situazioni di criticità con elevate condizioni di pericolosità e rischio che possono essere mitigate mediante interventi di gestione di sedimenti;
- l'Autorità di distretto del fiume Po, che ha una visione di bacino sui temi legati alla gestione dei sedimenti, ha portato in evidenza la possibilità di un confronto con la regione Lombardia che condivide le stesse problematiche sull'applicazione della Direttiva Sedimenti ed in particolare sulla definizione di stralcio locale;
- l'Autorità di distretto del fiume Po ha pertanto avviato con la regione Lombardia un confronto sul tema dal quale intende trarre un documento tecnico (programma operativo) per specificare i contenuti dello stralcio di PGS ai sensi dell'articolo 5 e in conseguenza una eventuale revisione della Direttiva Sedimenti.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica:

- a partire dall'Accordo del 2007, da parte della Regione Piemonte è stata portata a compimento la redazione di alcuni PGS;
- negli anni sono stati approvati e parzialmente realizzati i programmi di intervento dei PGS;
- risulta quindi maturata una certa esperienza sull'argomento che può utilmente mettere a disposizione di altri enti, tramite uno scambio costruttivo di esperienze.

Preso atto che

- l'Autorità distrettuale del fiume Po ha predisposto uno schema di Accordo di collaborazione per lo sviluppo di una metodica per l'implementazione di stralci funzionali del PGS da sottoporre alle regioni Piemonte e Lombardia;
- l'Accordo non comporta lo stanziamento di risorse economiche ma è anche volto all'ottimizzazione delle risorse economiche disponibili presso i contraenti, in virtù dell'economia di scala possibile attraverso l'estensione degli studi a scala di bacino, nonché mediante elaborazioni tecniche omogenee con le altre aree del bacino del Po interessate da approfondimenti analoghi a quelli previsti nell'Accordo;
- l'Accordo comporta la partecipazione al Gruppo di Lavoro appositamente istituito, composto da personale tecnico, che per la Regione Piemonte coincide con il Gruppo di Indirizzo già esistente di cui all'accordo del 2007, aperto alla regione Lombardia.

Dato atto che la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha provveduto all'adeguamento di tale testo dello schema di Accordo.

Vista la Delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 9 del 05/04/2006;

visto il D.lgs. 152/2006;

vista la D.G.R. n. 29-5268 del 12/02/2007;

vista la D.G.R. n. 22-6468 del 07/10/2013;

vista la D.G.R. n. 2-4514 del 31/12/2021.

Richiamato che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, lo schema di Accordo di collaborazione per lo sviluppo di una metodica per l'implementazione di stralci funzionali dei Programmi di Gestione Sedimenti (PGS), indicati all'articolo 5 della Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua, adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 9 del 5 aprile 2006, da sottoscrivere con l'Autorità di distretto del fiume Po e la Regione Lombardia, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- di demandare la sottoscrizione del suddetto accordo al Direttore della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, autorizzando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione;
- di individuare nel responsabile del Settore Difesa del Suolo il soggetto attuatore dell'Accordo;
- di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, lettera d), del Decreto Legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DI UNA METODICA PER L'IMPLEMENTAZIONE, IN OTTICA PROTOTIPALE, DI STRALCI FUNZIONALI DEL PIANO DI GESTIONE DEI SEDIMENTI MIRATO ALLA RISOLUZIONE DI CRITICITÀ LOCALI

TRA

Regione Lombardia, rappresentata dal Direttore Generale , autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù della DGR n. , del ,

REGIONE PIEMONTE, rappresentata dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Trasporti e Logistica autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù della DGR n. , del ,

E

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL BACINO DEL FIUME PO, rappresentata dal Segretario Generale, Meuccio Berselli, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù del Decreto n. 329 del 24 ottobre 2019,

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive integrazioni e modificazioni, recepita nella normativa regionale con LR 30 dicembre 1999, n. 30, in particolare l'articolo 15, il quale prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art.5, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che esclude dall'applicazione del "Codice dei contratti pubblici" le collaborazioni tra due o più amministrazioni aggiudicatrici quando sono soddisfatte precise condizioni:
 - l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici, o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire obiettivi che essi hanno in comune;
 - l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - le amministrazioni aggiudicatrici, o gli enti aggiudicatori partecipanti, svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

VISTI, INOLTRE:

- il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e gestione dei rischi di alluvione";
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI), approvato con DPCM 24 maggio 2001, che contiene la delimitazione delle fasce fluviali per i principali affluenti del fiume Po e le Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico;
- il primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) predisposto ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2010 ed adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 5 del 20

dicembre 2021.

VISTI, ALTRESI':

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221, che all'art. 117, comma 2 quater stabilisce che il Programma di Gestione dei Sedimenti (PGS) va predisposto per i corsi d'acqua a livello di bacino idrografico ed è uno strumento di pianificazione integrata PGRA-PdG, concorrendo all'attuazione dell'articolo 7, comma 2 del D. Lgs. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 16;
- la Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 9/2006 "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua", che introduce il PGS quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione degli interventi, mediante il quale disciplinare le attività di manutenzione degli alvei, delle opere e di gestione dei sedimenti;
- la LR n. 4 del 15 marzo 2016 della Lombardia, "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua", art. 20, comma 2 sexties, come modificato nella LR 7 agosto 2020, n. 18 "Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali", recante all'art. 14 "Interventi di manutenzione mediante estrazione di sedimenti dagli alvei del reticolo idrico. Modifica dell'art. 20 della LR 4/2016";
- la DGR di Regione Lombardia n. 4122 del 21 dicembre 2020 "Approvazione degli "Indirizzi per l'approvazione dei Programmi di Gestione dei Sedimenti finalizzati alla manutenzione degli alvei, con interventi da realizzare previa concessione e definizione delle modalità di rilascio delle concessioni stesse (comma 2 sexties, art. 20, l. r. 4/16)";
- la DGR n. 44-5084 del 14/01/02 della Regione Piemonte "Manutenzione dei corsi d'acqua di competenza regionale con asportazione di materiali litoidi: individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi e determinazione dei canoni. Prime indicazioni" con cui la Regione ha approvato i criteri e le procedure per l'attuazione degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua di competenza regionale che comportino estrazione ed asportazione di materiali litoidi, attraverso un piano di manutenzione generale da attuare anche per stralci;
- l'Accordo approvato con DGR n. 29-5268 del 12/02/2007 firmato il 20/02/2007 tra Autorità di bacino del fiume Po, AIPo, Regione Piemonte "per l'attuazione della DGR n. 44-5084 del 14/01/2002 attraverso il 'Programma generale di Gestione dei Sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua' della Regione Piemonte, ai sensi della Direttiva dell'Autorità di bacino del fiume Po adottata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9 del 05/04/2006" ai sensi dell'art. 4 della Direttiva stessa, in cui i tre Enti condividono le modalità di predisposizione, adozione ed approvazione degli stralci del PGGS dei corsi d'acqua della Regione Piemonte all'interno di un Gruppo di Indirizzo;
- le modifiche e le integrazioni successive avvenute nel tempo con DGR n. 56-10699 del 02/02/2009 e DGR n. 22-6468 del 07/10/2013
- la modifica dell'Allegato tecnico che accompagnava l'Accordo del 2007, approvata con DGR n. 2-4514 del 31/12/2021 a seguito della condivisione

nell'ambito del Gruppo di Indirizzo dell'Accordo sopra citato, in cui si specifica la documentazione tecnica da presentare per le situazioni riconducibili all'art. 5 della Direttiva gestione sedimenti. Si tratta di quei casi in cui è indispensabile mantenere una sezione idraulica dettata dai criteri di progetto, essendo le sezioni obbligate come, ad esempio, nei centri abitati artificializzati o in corrispondenza di ponti ed attraversamenti. Le esigenze di sicurezza impongono l'allontanamento di quantitativi superiori ai volumi consentiti dall'art. 5 della Direttiva sedimenti;

- i PGS approvati e per la maggior parte attuati sul territorio della Regione Piemonte: stralcio t. Orco (2010) , stralcio Torrenti Pellice e Chisone (2012), stralcio t. Maira (2013), Po tratto piemontese (2009) che costituiscono ancora riferimento per gli interventi attuali a valle degli opportuni aggiornamenti;
- il PGS stralcio sui torrenti Bormida e Orba (2013), completo ma non approvato;
- i PGS in corso di redazione sui torrenti Varaita, Stura di Demonte, Tanaro, Stura di Lanzo, Gesso

RICORDATO che:

la "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua – Articoli 6, 14, 34 e 42 delle Norme di Attuazione del PAI" prevede, al punto 5, che le Regioni possano predisporre uno stralcio funzionale del PGS con carattere locale, finalizzato alla risoluzione di criticità locali ed esclusivamente riferito a situazioni di criticità con elevate condizioni di pericolosità e rischio che possono essere mitigate mediante interventi di gestione dei sedimenti dell'alveo;

Ricordato, altresì, che la Direttiva Sedimenti prevede che interventi di estrazione volumetricamente superiori a 10.000/20.000 m³ possano riguardare solo:

- situazioni in corrispondenza di opere trasversali o restringimenti di sezione d'alveo in cui risultano presenti locali depositi che non possono essere presi in carico dalla corrente a causa della stessa opera trasversale o del restringimento;
- tratti di corso d'acqua in corrispondenza di centri abitati, in cui - per motivate e verificate esigenze di carattere idraulico e morfologico - è necessario ripristinare la geometria d'alveo di progetto necessaria per il deflusso delle piene;

SPECIFICATO che:

la collaborazione in argomento, tra Regione Lombardia, Regione Piemonte e Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, è anche volta all'ottimizzazione delle risorse economiche disponibili presso i contraenti, in virtù dell'economia di scala possibile attraverso l'estensione degli studi a scala di bacino, nonché mediante elaborazioni tecniche omogenee con le altre aree del bacino del Po interessate da approfondimenti analoghi a quelli previsti nel presente Accordo.

PREMESSO che:

- in corrispondenza di infrastrutture e centri abitati interessati da opere di difesa, attraversamenti e situazioni particolari è richiesto il mantenimento di determinate sezioni di deflusso, al fine di garantire la sicurezza del passaggio

- della piena per cui le opere sono state progettate;
- ponti, attraversamenti e singolarità specifiche necessitano il mantenimento costante di una sezione libera minima per garantire condizioni di corretto esercizio;
 - su alcune aree specifiche sono disponibili analisi pregresse e approfondimenti idonei allo sviluppo di una metodica per implementare stralci funzionali di pianificazione per la gestione dei sedimenti;
 - sulla base di tale documentazione, opportunamente analizzata ed eventualmente integrata, sarà valutata la possibilità di redigere uno stralcio funzionale, con carattere locale, del PGS, strettamente mirato alla risoluzione di criticità locali mediante interventi di gestione dei sedimenti nell'alveo;

CONSIDERATO che:

- nelle due Regioni si riscontrano tratti fluviali e torrentizi che interessano centri e nuclei abitati, servizi di primaria importanza, zone industriali, attività produttive e agricole;
- tali aree risultano a rischio per le potenziali criticità legate alla dinamica morfologica del corso d'acqua e alla mancanza di officiosità idraulica adeguata;
- Ai sensi del capitolo 5 della Direttiva sedimenti, le Regioni - nelle more della definizione del PGS sull'intera asta fluviale - possono definire degli stralci a condizione che:
 - sussistano situazioni di criticità in cui sono presenti elevate condizioni di pericolosità e rischio che possono essere mitigate mediante interventi di gestione di sedimenti;
 - le condizioni di pericolosità e rischio che riguardano centri abitati e infrastrutture siano analizzate in relazione a quanto definito nella Direttiva sedimenti e comunque, in assenza di indicazioni sui possibili impatti a monte e valle, l'intervento deve privilegiare - laddove possibile - la movimentazione del materiale litoide;

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

- Regione Lombardia, Regione Piemonte e Autorità Distrettuale di Bacino del fiume Po concordano di collaborare per attività di comune interesse volte a sviluppare una metodica per l'implementazione, in ottica prototipale, di stralci funzionali del Piano di Gestione dei Sedimenti mirato alla risoluzione di criticità locali;
- le due Regioni, in accordo con l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, si impegnano a sviluppare le attività individuate in appositi Programmi Operativi (PO);
- nei suddetti PO dovranno essere dettagliate le attività, e i contenuti richiesti per la stesura dello stralcio funzionale di PGS, rappresentando anche un cronoprogramma attuativo. I lavori dovranno comunque concludersi con un documento tecnico di riferimento per la redazione dello Stralcio di PGS del corso oggetto di studio;

- è costituito un Gruppo di lavoro, composto da personale tecnico dei settori coinvolti di Regione Lombardia, Regione Piemonte ed Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, con il compito di concertare le attività previste nei Programmi Operativi e di supportarne lo svolgimento; il Gruppo di Lavoro potrà operare anche in sezioni distinte per le due Regioni. Per la Regione Piemonte tale Gruppo di Lavoro è ricondotto al Gruppo di Indirizzo già individuato nell'Accordo citato in premessa aprendone la partecipazione alla Regione Lombardia;
- per lo svolgimento delle attività ogni amministrazione potrà contribuire con risorse proprie alle spese previste per le attività convenute di cui al comma 2. Tuttavia, potranno essere previsti, per motivate ragioni, trasferimenti di somme tra le amministrazioni;
- per lo svolgimento delle attività di che trattasi, le Regioni potranno avvalersi della collaborazione di professionisti, altri Enti e Istituti di ricerca e Società specializzate, individuati nel rispetto della normativa vigente;
- sono designati quali responsabili dell'attuazione dell'Accordo:
 - per l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il dott. Tommaso Simonelli;
 - per la Regione Lombardia: ;
 - per la Regione Piemonte: il responsabile del Settore Difesa del Suolo;
- L'esito delle attività di cui al presente Accordo, oltre a costituire riferimento per la redazione di stralci di PGS, potrà rappresentare, a livello distrettuale, il prototipo per aggiornamento della Direttiva Sedimenti;
- le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dal presente Accordo non comportano il trattamento di dati personali e che, nell'eventualità di tale occorrenza, si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Documento sottoscritto digitalmente dalle parti in conformità alla normativa vigente

Per Regione Lombardia,.....

Per Regione Piemonte,.....

Per l'Autorità Distrettuale di Bacino del fiume Po, IL SEGRETARIO GENERALE